

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova



REGOLAMENTO

DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16/03/2009;
 - è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18/04/2009 al 03/05/2009 Reg. Pubbl. n.109;
 - è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17/06/2009 al 01/07/2009 Reg. Pubbl. n. 171.
- Arzergrande, 17/07/2009 - Il Responsabile del settore 1° Affari generali e Finanziari, Zambon dr. Arnaldo

COMUNE DI ARZERGRANDE (PD)
REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il presente regolamento:

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 25 settembre 2009 con atto nr. 58

1.all'art. 8 "Capacità ricettiva" il primo comma è sostituito dal seguente "L'Asilo Nido ha una capacità ricettiva di 30 posti con possibilità di ammissione fino al 20% in più dei posti suddetti in relazione alla presenza media dei bambini. Possono essere ammessi, quindi, al servizio di asilo nido un numero massimo di 36 bambini.";

2.all'art. 9 "Apertura e calendario" primo comma lettera a) le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio", lettera b) ed e) l'orario "16.00" è sostituito dalle "17.00";

2.all'art. 10 "Prolungamento e flessibilità dell'orario" al primo comma le ore "16.00" sono sostituite dalle "17.00".

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/10/2009 al 18/10/2009 Reg. Pubbl. n.354;

- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 20/10/2009 al 04/11/2009 Reg. Pubbl. n. 368

Arzergrande li 18/11/2009

Il Segretario Comunale Baldo dr. Fabrizio

Il presente regolamento:

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre 2009 con atto nr. 78

l'art. 9 "Apertura e calendario" primo comma lettera f) le parole "dell'antivigilia sono sostituite dalle seguenti "dalla vigilia"; la parola "giovedì" è sostituita dalla parola "venerdì" la parola "martedì" è sostituita dalla parola "lunedì"

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15/01/2010 al 30/01/2010 Reg. Pubbl. n.17;

- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 04/02/2010 al 19/02/2010_ Reg. Pubbl. n. 41_

Arzergrande li 04 marzo 2010

Il Segretario Comunale Baldo dr. Fabrizio

Il presente regolamento:

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 21 ottobre 2013 con atto nr. 64.

all'art. 10 "prolungamento e flessibilità dell'orario" dopo il comma 3 vengono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

4. Su motivata richiesta dei genitori, dalla quale emergano le ragioni e le necessità dell'istanza medesima, i bambini, che frequentano l'Asilo Nido a tempo parziale (7.30 - 13.30), possono chiedere di utilizzare il servizio stesso anche nell'orario pomeridiano (13.30 - 17.00), fino ad un massimo di quattro pomeriggi settimanali in giorni fissi e predeterminati in aggiunta all'orario a tempo parziale.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, valutata la fondatezza delle ragioni e necessità addotte, autorizza la frequenza dell'Asilo Nido comunale nell'orario pomeridiano, in aggiunta a quello parziale, da un minimo di uno ad un massimo di quattro pomeriggi settimanali in giorni fissi e ripetitivi, comunicando l'integrazione della retta da corrispondere secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 31/10/2013_ al 15/11/2013_ Reg. Pubbl. n.814_;

- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23/11/2013 al 08/12/2013 Reg. Pubbl. n. 888

Arzergrande li 18/12/2013

Il Segretario Comunale Baldo dr. Fabrizio

Il presente regolamento:

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2018 con atto nr. 51.

1a) agli artt.3 "Domande", 6 "Graduatoria", 21 "Personale dell'Asilo Nido"

i riferimenti testuali al "Settore IV Servizi Demografici e Sociali".

sono sostituiti dal testo "Settore III Servizi Sociali".

1b) all'art. 11 "Norme sanitarie" al punto 4:

il testo "il bambino rimasto assente per malattia per più di cinque giorni dal servizio è riammesso solo in presenza del certificato di guarigione redatto dal pediatra di base."

è sostituito con il testo " il bambino rimasto assente per malattia per più di sei giorni dal servizio è riammesso il settimo giorno solo in presenza del certificato di guarigione redatto dal medico pediatra di base."

1c) all'art. 13 "I pagamenti" al punto 2:

il testo "il pagamento della tariffa decorre dall'accoglimento del bambino all'Asilo Nido; sarà intera se avvenuto nella prima quindicina del mese, pari al 60% se avvenuto nella seconda quindicina."

è sostituito con il testo: "il pagamento della tariffa decorre dall'accoglimento del bambino all'Asilo Nido a prescindere dal numero di ore effettuate nel periodo di inserimento; sarà intera se avvenuto nella prima quindicina del mese, pari al 60% se avvenuto nella seconda quindicina."

1d) -all'art. 13 "I pagamenti" al punto 3:

il testo "in caso di assenza per malattia continuata e documentata con certificato medico, è applicata una riduzione sulla tariffa:

- del 10% per le assenze da 5 a 10 giorni;
- del 30% per le assenze da 11 a 20 giorni;
- del 50% per le assenze di oltre 20 giorni."

è sostituito dal testo: " In caso di assenza per malattia continuata e documentata con certificato medico, è applicata una riduzione sulla tariffa:

- del 10% per le assenze da 6 a 10 giorni;
- del 30% per le assenze da 11 a 20 giorni;
- del 50% per le assenze di oltre 20 giorni."

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10/12/2018 al 25/12/2018 Reg. Pubbl. N.1130

- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27/12/2018 al 10/01/2019

Arzergrande 11/01/2019, Il Responsabile di Settore, Dr. Rosso Federico

Il presente regolamento:

-è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2022;

-è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24/03/2022 al 08/04/2022 Reg. Pubbl. n.287;

-è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/04/2022 al 24/04/2022;

Arzergrande 03/05/2022, Il Responsabile del Settore Affari Generali, Dr. Rosso Federico

Il presente regolamento:

-è stato modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ____

-è stato pubblicato all'Albo Pretorio ____

-è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ____ al ____;

Arzergrande ____, ____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Utenti dell'Asilo Nido

TITOLO II - CRITERI DI AMMISSIONE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 3 – Domande
- Art. 4 – Titoli di precedenza
- Art. 5 – Recesso ed esclusione
- Art. 6 – Graduatoria
- Art. 7 – Comunicazioni
- Art. 8 – Capacità ricettiva
- Art. 9 – Apertura e calendario
- Art. 10 – Prolungamento e flessibilità dell'orario
- Art. 11 – Norme sanitarie
- Art. 12 – Tariffe
- Art. 13 – Pagamenti

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

- Art. 14 – Organi dell'Asilo Nido
- Art. 15 – Assemblea dei genitori
- Art. 16 – Compiti dell'Assemblea
- Art. 17 – Comitato di gestione
- Art. 18 – Compiti e attribuzioni del Comitato di gestione
- Art. 19 – Presidente
- Art. 20 – Segretario dell'Assemblea e del Comitato di gestione
- Art. 21 – Personale dell'Asilo Nido

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e principi

1. L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che risponde alle esigenze della famiglia soprattutto in ordine alle necessità lavorative di entrambi i genitori, concorrendo ad assicurare l'educazione del bambino attraverso il perseguimento del suo pieno sviluppo psico-fisico e relazionale.
2. Gli orientamenti educativi, nel rispetto del diritto educativo dei genitori, vengono attuati con l'apporto di metodologie didattico-organizzative costantemente aggiornate che il personale operante propone, anche con la partecipazione dei rappresentanti della comunità locale (Comitato di gestione) e dei genitori (Assemblea).
3. La titolarità del servizio è dell'amministrazione comunale, la sua gestione può essere assicurata sia direttamente che indirettamente. In questa seconda ipotesi le condizioni dell'affidamento devono corrispondere ai principi, criteri e condizioni del presente regolamento, di ciò dovrà essere dato atto nei rispettivi provvedimenti.

Art. 2 - Utenti dell'Asilo Nido

1. Sono ammessi all'Asilo Nido i bambini dai 3 mesi ai 3 anni che siano:
 - a) residenti nel Comune di Arzergrande;
 - b) residenti fuori Comune ma con almeno un genitore che presta attività lavorativa prevalente nel Comune di Arzergrande;
 - c) residenti fuori Comune con genitori che non prestano attività lavorativa prevalente nel Comune di Arzergrande.
2. Viene fatta salva la possibilità di riservare un numero di posti a bambini residenti in Comuni le cui Amministrazioni stipulino apposito accordo con il Comune di Arzergrande, demandandone i criteri e la stipula alla Giunta comunale, precedentemente all'approvazione del Bando per l'ammissione.

TITOLO II - CRITERI DI AMMISSIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 3 - Domande

1. La domanda di ammissione per l'anno educativo, che inizia a settembre, va presentata entro il mese di maggio precedente su apposita procedura online a fronte del Bando approvato dal Responsabile di Settore, entro il 30 aprile; è sottoscritta da un genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e corredata, ove ricorra il caso, dalla seguente documentazione:
 - a) ISEE calcolato secondo la vigente normativa, in ragione della composizione del nucleo familiare;
 - b) dichiarazione dei datori di lavoro dei genitori / autodichiarazione attestante sede e orario di lavoro.L'assenza della documentazione indicata, ovvero l'incompleta presentazione, non consente di beneficiare di quanto ad essa collegata.
2. *Abrogato*
3. Possono fare domanda di iscrizione all'Asilo Nido i bambini che compiono 3 mesi entro la data del 1 settembre dell'anno di iscrizione e che alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione siano nati.
4. I bambini nati entro il 31 gennaio possono permanere all'Asilo Nido fino al compimento del 3° anno di età e continuare la frequenza fino al termine dell'anno educativo in corso.

Art. 4 - Titoli di precedenza

1. La graduatoria di ammissione all'Asilo Nido è formulata secondo i seguenti criteri di precedenza:
 - a) bambini iscritti all'anno educativo precedente rispetto quello cui il bando si riferisce;
 - b) bambini residenti nel Comune di Arzergrande;
 - c) bambini non residenti nel Comune di Arzergrande figli di genitori di cui almeno uno presta attività lavorativa prevalente nel Comune di Arzergrande;
 - d) bambini non residenti.Sono considerati residenti i bambini in affidamento eterofamiliare a famiglie residenti nel Comune di Arzergrande.
2. I bambini residenti con disabilità, previa istruttoria dell'Assistente Sociale comunale, hanno titolo di precedenza nella graduatoria indipendentemente dal punteggio.
3. I figli dei dipendenti del Comune di Arzergrande alla prima iscrizione hanno titolo di precedenza nella graduatoria indipendentemente dal punteggio e dalla residenza. A loro sono riservati massimo n. 2 posti.
4. Per le situazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, in caso di posti disponibili insufficienti rispetto le richieste, si procederà all'inserimento del bambino con punteggio maggiore ottenuto applicando i criteri dell'art. 6, comma 1, 2 e 3.
5. I bambini in carico al Servizio tutela minori comunale, previa istruttoria dell'Assistente Sociale comunale, hanno titolo di accesso diretto, indipendentemente dall'inserimento in graduatoria, nel rispetto della capacità ricettiva massima.

Art. 5 - Recesso ed esclusione

1. Il recesso anticipato dal servizio deve essere comunicato al Comune per iscritto con almeno 20 giorni di preavviso, non conteggiando il giorno di comunicazione al protocollo comunale; qualora il

ritiro avvenga entro il 15 del mese sarà applicato il 60% della tariffa, in caso contrario la tariffa intera.

Dalla data della comunicazione del recesso non sono applicabili le riduzioni per malattia previste dal presente regolamento.

2. I bambini, con provvedimento del Responsabile di Settore, possono essere esclusi dall'Asilo Nido per i seguenti motivi:
 - a) assenze continuative senza giustificato motivo superiori a 20 giorni;
 - b) qualora la frequenza non inizi alla data assegnata ed entro i successivi 5 giorni non pervenga giustificazione scritta;
 - c) qualora non vengano rispettate le prescrizioni in ordine agli obblighi vaccinali;
 - d) qualora vi sia una morosità superiore a due mesi;
 - e) qualora vi sia un frequente mancato rispetto degli orari di entrata - uscita, previo parere consultivo espresso da una Commissione composta dal Responsabile di Settore o persona delegata, dal Presidente del Comitato di gestione e dal Coordinatore dell'Asilo nido.
3. Il posto resosi disponibile a seguito di recesso o esclusione viene assegnato al richiedente utilmente collocato nella graduatoria, come previsto dall'art. 8, comma 5.

Art. 6 - Graduatoria

1. La graduatoria, predisposta dall'Ufficio competente ed approvata dal Responsabile di Settore, viene pubblicata all'Albo pretorio comunale entro il 30 giugno, ed è formata sulla scorta del punteggio determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) bambino con 1 solo genitore (monogenitoriale, orfano) o con genitori divorziati o legalmente separati - punti 7;
 - b) bambino con entrambi i genitori lavoratori (dipendenti o autonomi) - punti 6;
 - c) bambino con entrambi i genitori di cui uno solo che lavora - punti 4;
 - d) bambino di genitori che accudiscono familiari non autosufficienti (relazione Settore Servizi Sociali) - punti 1,5;
 - e) bambino di genitori con altri figli fino a 10 anni - punti 1 per ogni fratello/sorella;
 - f) bambino di genitori con altri figli da 11 a 18 anni - punti 0,5 per ogni fratello/sorella;
 - g) bambino con almeno un genitore che ha la sede di lavoro a più di 20 Km dalla residenza - punti 1;
 - h) bambino con fratello/sorella iscritto all'anno educativo precedente rispetto quello cui il bando si riferisce e riconfermato per l'anno educativo cui si richiede l'iscrizione - punti 2.
2. Al singolo punteggio di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente si cumulano i punteggi di cui alle successive lettere da d) a h).
3. In caso di parità di punteggio hanno precedenza, nell'ordine, le domande:
 - a) Abrogato;
 - b) Abrogato;
 - c) relative ai bambini più giovani di età.
4. La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio comunale per 5 giorni consecutivi con comunicazione della pubblicazione a mezzo procedura online o email; coloro che siano stati esclusi o che ritengano di essere stati impropriamente posposti nella graduatoria possono presentare ricorso al Responsabile di Settore entro i 5 giorni successivi al termine della pubblicazione con nota al protocollo comunale.
5. Qualora il ricorso non si riveli come segnalazione di un mero errore correggibile d'ufficio, è deciso in via definitiva dal Responsabile di Settore, entro 10 giorni lavorativi successivi.
6. Abrogato.

7. Abrogato.
8. Per i bambini iscritti beneficiando del titolo di precedenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in caso di sovrannumero rispetto la capacità ricettiva di cui all'art. 8, comma 4, si applicano titoli di precedenza di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) e del punteggio di cui ai commi 1, 2 e 3.
9. Le eventuali domande presentate oltre il termine di scadenza del bando ed entro il termine del 31 dicembre dell'anno educativo integrano la graduatoria principale approvata (costituita dai non ammessi per carenza posti), sempre nel rispetto dei titoli di precedenza di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), comma 2 e comma 3, e del punteggio di cui al comma 1, 2 e 3.

Art. 7 - Comunicazioni

1. L'ammissione all'Asilo Nido viene comunicata al richiedente a mezzo procedura online utilizzata per l'iscrizione o email.
L'interessato deve far pervenire la conseguente accettazione tramite apposita procedura online nei termini fissati nella comunicazione di ammissione, considerando un periodo non inferiore a 5 giorni, in caso contrario sarà considerato rinunciatario.

Art. 8 - Capacità ricettiva

1. L'Asilo Nido ha una capacità ricettiva di 30 posti con possibilità di ammissione fino al 20% in più dei posti suddetti in relazione alla presenza media dei bambini. Possono essere ammessi, quindi, al servizio di asilo nido un numero massimo di 36 bambini.
2. In applicazione alle disposizioni regionali in materia, è disposta la presenza di un educatore ogni 6 (sei) bambini di età inferiore ai 12 mesi e di un educatore ogni 8 (otto) bambini di età superiore ai 12 mesi, secondo la frequenza massima, con possibilità di ammissione di un numero maggiore di bambini per educatore in percentuale non superiore a quella dell'assenza media e comunque al 20%. Tali limiti si intendono aggiornati in caso di sopravvenute disposizioni normative.
3. Qualora il numero delle domande sia inferiore ai rapporti indicati per età nel comma 2, la Giunta comunale può deliberare la non attivazione delle relative sezioni oppure, sentito il Comitato di gestione, l'attivazione di sezioni miste.
4. Nel bando, per ciascun anno educativo, saranno disciplinati i posti complessivi disponibili ed eventuali posti massimi per ciascuna sezione (lattanti, semi-divezzi e divezzi), sulla base di quanto disposto nella nota di accreditamento per la struttura.
5. Eventuali inserimenti in corso d'anno sono programmati tra l'Ufficio competente e il coordinatore dell'Asilo Nido, anche in deroga ai limiti previsti nel bando, pur nel rispetto dei limiti generali, a valere sulla graduatoria dei non ammessi per carenza posti, integrata dalle eventuali domande presentate oltre il termine di scadenza del bando.
In ogni caso, gli inserimenti possono avvenire solo entro il 28 febbraio dell'anno educativo.

Art. 9 - Apertura e calendario

1. Il servizio di Asilo Nido è di norma articolato secondo le seguenti modalità orarie e di calendario:
 - a) dal 1 settembre al 31 luglio;
 - b) dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00;
 - c) ingresso per i bambini dalle 7.30 alle 9.00;
 - d) prima uscita tra le 12.30 e le 13.30;
 - e) seconda uscita tra le 15.30 e le 17.00;

- f) sospensione in occasione delle feste nazionali (santo patrono incluso), delle festività natalizie dalla vigilia di Natale al 6 gennaio, delle festività pasquali dal venerdì antecedente al lunedì seguente compresi;
 - g) la gestione dei cosiddetti ponti sarà stabilita dall'Ufficio competente e disposta dal Responsabile di Settore, in analogia anche al calendario scolastico Regionale, all'inizio delle attività.
2. Il calendario definitivo viene distribuito ai genitori entro il mese di settembre.

Art. 10 - Prolungamento e flessibilità dell'orario

1. Può essere attivato il prolungamento dell'orario dalle ore 17.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e l'apertura del Servizio nella mattina del sabato con orario 8 - 12.30 senza pasto.
2. Le domande di prolungamento di cui al comma 1 sono disposte con provvedimento della Giunta comunale sulla scorta di apposita relazione del Responsabile di Settore una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione.
3. Le soluzioni prospettate devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) effettiva documentata necessità dei richiedenti;
 - b) non incidere sulla organizzazione ordinaria e generale del servizio;
 - c) copertura integrale degli eventuali costi aggiuntivi da parte dei richiedenti.
4. Su motivata richiesta dei genitori, dalla quale emergano le ragioni e le necessità dell'istanza medesima, i bambini, che frequentano l'Asilo Nido a tempo parziale (7.30 - 13.30), possono chiedere di utilizzare il servizio stesso anche nell'orario pomeridiano (13.30 - 17.00), fino ad un massimo di quattro pomeriggi settimanali in giorni fissi e predeterminati in aggiunta all'orario a tempo parziale.
5. Il Responsabile di Settore, valutata la fondatezza delle ragioni e necessità addotte, autorizza la frequenza dell'Asilo Nido comunale nell'orario pomeridiano, in aggiunta a quello parziale, da un minimo di uno ad un massimo di quattro pomeriggi settimanali in giorni fissi e ripetitivi, comunicando l'integrazione della retta da corrispondere secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, previa verifica della neutralità della spesa del servizio.
Qualora la richiesta incidesse sull'organizzazione ordinaria e generale del servizio, anche in termini di costo del servizio, l'autorizzazione non potrà essere disposta.
6. L'integrazione della retta decorre dal primo giorno del mese, indipendentemente dalla data di inizio della fruizione del tempo aggiuntivo pomeridiano.
7. Nelle medesime modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 è consentita la trasformazione del tempo parziale in tempo pieno.
8. È consentita, inoltre, la trasformazione del tempo pieno in tempo parziale o parziale con pomeriggi, su motivata richiesta dei genitori dalla quale emergano le ragioni e le necessità dell'istanza medesima.
Il Responsabile di Settore, valutata la fondatezza delle ragioni e necessità addotte, autorizza la riduzione della frequenza previa verifica della neutralità della spesa del servizio. Qualora la richiesta incidesse sull'organizzazione ordinaria e generale del servizio, anche in termini di costo del servizio, l'autorizzazione non potrà essere disposta. La riduzione della retta decorre dal primo giorno del mese successivo, indipendentemente dalla data di inizio della fruizione del tempo ridotto.

Art. 11 - Norme sanitarie

1. La vigilanza igienico sanitaria dell'Asilo Nido è di competenza dell'AULSS.
2. *Abrogato*

3. Il Servizio SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell'AULSS valida la dieta per il servizio di refezione.
Al fine di perseguire una corretta ed equilibrata alimentazione dei bambini la dieta viene proposta, con menù settimanale, su base giornaliera.
4. Il bambino rimasto assente per malattia per più di sei giorni dal servizio è riammesso il settimo giorno solo in presenza del certificato di guarigione redatto dal medico pediatra di base, ovvero di autocertificazione.
5. In presenza di febbre, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntiviti purulente e altre patologie che possono compromettere lo stato di salute del bambino e magari provocare contagio, non è permesso l'accesso al Nido. Qualora il bambino in tali condizioni venisse comunque presentato al Nido, il Responsabile di Settore può disporre, su immediata e puntuale segnalazione del personale del servizio, il non accoglimento.
6. In caso di malattia contagiosa o infettiva, i genitori sono tenuti a darne immediata comunicazione al personale di servizio.

Art. 12 - Tariffe

1. La tariffa di frequenza non può superare i costi del servizio al netto del contributo regionale. I costi del servizio considerati ai fini della conseguente ripartizione in dieci mensilità, sono quelli relativi a:
 - a) personale previsto per l'anno di riferimento;
 - b) utenze a rete dell'anno solare precedente;
 - c) refezione;
 - d) altri costi imputabili, anche in forma di quota di ammortamento, con esclusione dei lavori di manutenzione straordinaria.
2. Le tariffe e le relative soglie di ISEE, sono deliberate annualmente dall'Organo competente entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
In caso di modifica del costo del servizio in corso d'anno (es. per il personale necessario per il servizio) è prevista la possibilità di modifica delle tariffe da disporsi entro la data di avvio della conferma delle iscrizioni di cui all'art. 7.
3. Ai fini della individuazione della tariffa applicabile dal mese di settembre in fase di presentazione della domanda deve essere presentata la certificazione ISEE, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 1.
Entro il mese di marzo dell'anno educativo occorre presentare la certificazione ISEE valevole per l'anno corrente.
4. A coloro che non presentano la dichiarazione ISEE si applica la tariffa massima.
5. La Giunta Comunale valuterà in sede di approvazione delle tariffe eventuali riduzioni ed esenzioni per i fratelli iscritti all'Asilo Nido, nonché eventuali maggiorazioni per i bambini iscritti e residenti fuori Comune nelle fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
6. In presenza di tariffe diversificate tra residenti e non residenti, in caso di cambio residenza del bambino la nuova tariffa decorre dal mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del genitore. Se rilevante, è possibile presentare la certificazione ISEE entro il termine del mese successivo previsto per la ricezione della comunicazione da parte del genitore.

Art. 13 - Pagamenti

1. Al momento della conferma del posto gli interessati utilmente collocati in graduatoria devono versare una tassa di iscrizione fissata dalla Giunta Comunale.

La ricevuta di pagamento è allegata all'accettazione dell'ammissione di cui all'art. 7.

La suddetta tassa non è rimborsabile in caso di successive rinunce.

La suddetta tassa non è dovuta per i bambini iscritti beneficiando del titolo di precedenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e comma 5.

2. Il pagamento della tariffa decorre dall'accoglimento del bambino all'Asilo Nido a prescindere dal numero di ore effettuate nel periodo di inserimento; sarà intera se avvenuto nella prima quindicina del mese, pari al 60% se avvenuto nella seconda quindicina.

Qualora il genitore richieda di posticipare la data di inizio dell'accoglimento del bambino, il pagamento della tariffa decorrerà comunque dalla data dell'accoglimento inizialmente comunicata dal Coordinatore dell'Asilo Nido.

3. In caso di assenza per malattia continuata e documentata con certificato medico, ovvero autocertificazione, è applicata una riduzione sulla tariffa:

- a) del 10% per le assenze da 6 a 10 giorni;
- b) del 30% per le assenze da 11 a 20 giorni;
- c) del 50% per le assenze di oltre 20 giorni.

Qualora dai controlli effettuati l'assenza dichiarata non fosse dovuta a malattia la riduzione effettuata sarà addebitata il mese successivo.

4. Se l'assenza è conseguente ad infortunio subito durante l'orario di affidamento al personale dell'Asilo Nido, per tutto il periodo certificato è sospeso ogni addebitamento e viene mantenuto il posto relativo, salvo che intervenga richiesta di ritiro.
5. Il pagamento deve avvenire entro i 20 giorni successivi decorrenti dalla data di comunicazione della retta dovuta. In caso di morosità, nonostante un formale sollecito e concessione di ulteriori 8 giorni, si provvede al recupero coattivo di tutte le somme maturate, aumentate di una indennità di mora del 5%; la frequenza nell'anno successivo è subordinata al saldo delle competenze relative a quello precedente.
6. In caso di chiusure del Servizio per cause di forza maggiore è demandato alla Giunta comunale l'individuazione di eventuali criteri per la riduzione delle tariffe.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 14 - Organi dell'Asilo Nido

1. Sono organi dell'Asilo Nido:
 - a) l'Assemblea dei genitori;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Presidente del Comitato di Gestione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni non è previsto alcun compenso.

Art. 15 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea è composta dai genitori dei bambini iscritti ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.
Possono partecipare come uditori o per fornire comunicazioni gli altri componenti del Comitato di gestione, il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile di Settore e/o persona da lui delegata, il Coordinatore dell'Asilo Nido.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in concomitanza con l'inizio delle attività, e ogni altra volta sia opportuno, su iniziativa del Presidente o di 1/3 dei genitori o del Sindaco o dell'Assessore delegato.
Della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione è fornita comunicazione mediante email ai componenti.
3. L'Assemblea si ritiene valida quando siano rappresentati almeno la metà dei bambini iscritti. Partecipano al voto tutti i genitori presenti; non sono ammesse votazioni per delega. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quelle per le nomine.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea provvede a:
 - a) eleggere i propri tre rappresentanti nel Comitato di gestione;
 - b) valutare l'andamento generale del servizio;
 - c) verificare con il Comitato di gestione gli indirizzi amministrativi, pedagogici e organizzativi;
 - d) formulare proposte sui programmi di intervento.

Art. 17 - Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto da:
 - a) n. 3 consiglieri, di cui uno per la minoranza consiliare, proposti dai rispettivi capigruppo. Nel caso non emerga un nominativo unitario proposto dai capigruppo della minoranza, sarà nominato il rappresentante della minoranza appartenente al gruppo consiliare con maggiore rappresentatività in Consiglio; nell'ipotesi di gruppi ugualmente rappresentati si procederà alla nomina attraverso sorteggio alla presenza dei capigruppo della minoranza appositamente convocati;
 - b) n. 3 rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti l'Asilo Nido, secondo l'ordine decrescente delle preferenze espresse dalla Assemblea rispetto all'elenco completo degli iscritti; i rappresentanti in carica non possono appartenere allo stesso nucleo familiare. Nell'ipotesi di parità di preferenze sarà scelto il genitore del bambino più giovane di età;

- c) il coordinatore dell'Asilo Nido;
2. Il Comitato di Gestione così definito viene decretato con provvedimento del Sindaco.
3. I rappresentanti dei genitori durano in carica fino alla permanenza del figlio all'Asilo Nido, o alle spontanee dimissioni.
I consiglieri durano in carica fino alla permanenza nel Consiglio comunale, o al più fino al termine della consiliatura.
Tutti i componenti, in caso di dimissioni o di fine mandato, esercitano la loro funzione sino alla nomina dei successori.
4. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni del Comitato di gestione per tre volte consecutive decadono dall'incarico. Si procede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide quando partecipano minimo quattro componenti, con l'obbligo di presenza del Coordinatore e di almeno un rappresentante dei genitori e del Consiglio Comunale.
6. Alle riunioni possono assistere come uditori o per fornire comunicazioni il Responsabile di Settore e/o persona da lui delegata.

Art. 18 - Compiti e attribuzioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione:
 - a) vigila sull'andamento generale dell'Asilo Nido prendendo in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami inerenti al suo funzionamento;
 - b) contribuisce all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi, vigila sulla loro attuazione;
 - c) propone l'orario durante il quale i genitori possono incontrarsi con il personale educativo e/o il personale sanitario dell'Asilo Nido;
 - d) promuove la partecipazione dei genitori alle attività periodicamente organizzate;
 - e) promuove attività di informazione rivolte ai genitori, alle famiglie e alle formazioni sociali in genere al fine di esaminare e approfondire le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino.

Art. 19 - Presidente

1. Il Comitato di gestione elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente fra i sei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 17.
2. Il Comitato di gestione può revocare per gravi motivi il Presidente, previa contestazione formale con garanzia del diritto a far valere le cause giustificative, eleggendone contestualmente un altro.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, provvede a trasmettere le decisioni all'Amministrazione, comunica al Sindaco le notizie sulle assenze dei componenti del Comitato di Gestione.
4. In assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal genitore del bambino più anziano di età.

Art. 20 - Segretario dell'Assemblea e del Comitato di gestione

1. Le funzioni amministrative inerenti gli Organi dell'Asilo nido sono svolte dal Coordinatore dell'Asilo nido o dal Responsabile di Settore o persona da lui delegata.

Art. 21 - Personale dell'Asilo Nido

1. Il personale addetto all'Asilo Nido deve corrispondere alle tipologie professionali prescritte dalle norme regionali in materia, nonché rispettare il rapporto educatori-utenti ivi stabiliti.
2. L'amministrazione comunale assicura il costante coordinamento delle attività organizzative, pedagogiche, amministrative e contabili mediante un proprio referente individuato nel Responsabile di Settore, o persona da lui delegata.
3. Il gestore del servizio indica una persona con funzione di coordinamento per assicurare il costante e pronto rapporto tra l'Asilo Nido e il referente comunale; inoltre, il coordinatore partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di gestione e dell'Assemblea dei genitori, tiene i rapporti con i genitori, funge da portavoce presso l'amministrazione comunale per tutto quanto si renda opportuno o necessario per il miglior funzionamento del servizio.